

*SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'*

*Servizio politiche sociali e per la salute – U.O. Farmacie*

**Relazione istruttoria ai fini della revisione biennale della Pianta organica  
delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna – Anno 2008**

La revisione<sup>1</sup> deve tener conto della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente in ogni singolo Comune e, secondo il criterio ordinario demografico o della popolazione (art. 1), il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente è computata, rispetto ai parametri numerici indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi.

Con Raccomandata Prot. 38108 del 20 febbraio 2008 Fascicolo 15.2.5.2/1/2008 è stato comunicato ai Sindaci dei Comuni della provincia di Bologna l'avvio della procedura per la revisione della pianta organica delle farmacie relativamente all'anno 2008, e che, ai sensi del citato art. 185 della L.R. 3/99, i Servizi Farmaceutici delle Aziende UsI del territorio provinciale curano l'istruttoria raccogliendo le eventuali proposte di modifica o di conferma della Pianta organica relativa al 2006.

Per quanto attiene al territorio dell'Az UsI di Bologna<sup>2</sup> i Comuni che hanno confermato o non hanno formulato alcuna proposta in merito alla vigente Pianta Organica sono: **Anzola dell'Emilia, Bazzano, Bologna, Budrio, Camugnano, Castel Maggiore, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Monterezenio, Ozzano dell'Emilia, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, Savigno, Zola Predosa. Argelato, Baricella, Calderara di Reno, Castel D'Aiano, Castel D'Argile, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Loiano, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monzuno, Pianoro, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi.**

---

<sup>1</sup> ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico"

<sup>2</sup> vedasi istruttoria in atti al PG. 315702 del 30.07.2008

Per tali Comuni, riscontrato anche il concorde parere della Commissione provinciale ex art. 185 della L.R. 3/99<sup>3</sup>, la Provincia non apporta modifiche rispetto alla P.O. del 2006 in quanto l'assetto farmaceutico in tali zone può essere considerato aderente alle esigenze degli assistiti.

I seguenti Comuni hanno, invece, proposto l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.

*Il Comune di Castenaso propone l'istituzione di una **quarta sede farmaceutica** da collocarsi nella zona Stellina, settore ovest del capoluogo. Al provvedimento con cui la Giunta Comunale<sup>4</sup> ha proposto l'istituzione della nuova sede è allegata una articolata relazione in cui vengono approfondite le motivazioni di opportunità<sup>5</sup> che sostengono la proposta medesima. La richiesta fa riferimento all' applicazione del criterio demografico: alla data del 31.12.2007 la popolazione residente nel comune era di 13.982 abitanti, mentre al 14 febbraio 2008 la quota di residenti è di 14.000 ed al 31.03.2008 sono stati raggiunti i 14.010 abitanti, dimostrando un trend di aumento.*

Come rilevato dall' Az. Usi di Bologna in fase istruttoria, riconfermato dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, non si considera raggiunto al 31.12.2007 il parametro minimo necessario per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, in quanto i residenti nel Comune a tale data sono 13.982. Il citato art. 1 della Legge 475/68 prevede espressamente che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri standard, sia compiuta, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora pari ad **almeno** il 50% dei parametri stessi. Il dato anagrafico di riferimento secondo la normativa vigente è quello al 31 dicembre dell' anno precedente (dati ISTAT) come sottolineato anche nella lettera di avvio del procedimento amministrativo inviata ai tutti i Sindaci del territorio.

Pertanto, per il Comune di Castenaso, si conferma la vigente Pianta Organica che prevede tre sedi farmaceutiche.

Si riscontra, inoltre, nell'ambito del procedimento amministrativo di revisione della Pianta Organica, l'atto di intervento <sup>6</sup> <sup>7</sup> con il quale il farmacista socio amministratore e direttore della Farmacia ubicata nella sede farmaceutica n. 1 del Comune di Castenaso ha inteso eccepire rispetto alla proposta del citato Comune di istituzione di una quarta sede farmaceutica. Il farmacista verrà formalmente informato della decisione assunta dalla

<sup>3</sup> in atti al PG. 315710 del 30.07.2008

<sup>4</sup> Delibera Giunta Comunale n. 51 del 22.04.2008.

<sup>5</sup> quali: il notevole sviluppo urbanistico che la zona Stellina ha avuto in questi anni, la previsione di ulteriore espansione residenziale e l'attuale ubicazione delle farmacie del territorio.

<sup>6</sup> a norma dell'articolo 9 della Legge 214/90,

<sup>7</sup> di cui al Prot. 215349/2008

Provincia tramite inoltro della Delibera del Consiglio Provinciale, cui è allegato il presente riferimento istruttorio.

*Il Comune di Malalbergo propone la istituzione di una nuova sede farmaceutica da collocare nell'abitato della frazione Altedo poiché, dalla analisi della popolazione residente in ciascun ambito di riferimento delle farmacie presenti sul territorio comunale, appare notevolmente sbilanciato il numero di persone che risiedono nelle due distinte sedi farmaceutiche (per Malalbergo n. 2165 abitanti, per la frazione Altedo n. 6181 residenti). Inoltre anche il nuovo Centro di Medicina Generale del comune verrà collocato nella frazione Altedo. Il Sindaco chiede inoltre la modifica della classificazione della farmacia privata ubicata nella frazione Altedo, sede farmaceutica n. 2, da "rurale" ad "urbana" in quanto il numero dei residenti al 31.12.2007 nella citata frazione ammonta a 5.463.*

Come rilevato dall'Az. UsI di Bologna in fase istruttoria, riconfermato dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, non sussistono le condizioni per l'istituzione di una terza sede farmaceutica in relazione all'applicazione del criterio demografico (popolazione residente nel Comune di Malalbergo al 31.12.2007 n° 8.346 abitanti).

Si conferma la vigente Pianta Organica che, per il Comune di Malalbergo, prevede due sedi farmaceutiche e si provvede alla variazione della classificazione della "Farmacia Stori", ubicata nella frazione di Altedo (sede farmaceutica n. 2), da rurale ad urbana<sup>8</sup>, poiché la popolazione residente al 31.12.2007 nella citata frazione risulta essere di 5.463 persone, come dichiarato dal Sindaco di Malalbergo<sup>9</sup>.

*Il Comune di Marzabotto propone l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nella frazione di Pian di Venola, in deroga al criterio demografico previsto dall'art. 1 della Legge 362/91. Sulla base della vigente Pianta Organica tale Comune è dotato di una sede farmaceutica che copre l'intero territorio nonché di un dispensario in località Lama di Reno. Al 31.12.2007 i residente nell'intera area ammontano a 6.650.*

Come rilevato dall' Az. UsI di Bologna in fase istruttoria, riconfermato dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, per il Comune di Marzabotto non sussistono le condizioni per l' istituzione di una seconda sede farmaceutica in relazione all' applicazione del criterio demografico previsto all' art. 1 della Legge 362/91. Non emergono neppure

---

<sup>8</sup> L. 8 marzo 1968, n. 221. Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

<sup>9</sup> si veda integrazione dell'istruttoria effettuata dall'Az. UsI di Bologna in atti al Prot. 348920 dell'1.09.2008, richiesta dall' U.O. Farmacie con nota Prot. 434158 del 20.10.2008

particolari esigenze, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità previste all'art. 2<sup>10</sup> della medesima norma, considerando che la località Pian di Venola dista km. 3 dal capoluogo e km. 4 dalla località Pioppe di Salvaro ove è ubicato un ulteriore dispensario appartenente al Comune di Vergato.

Si conferma la vigente Pianta Organica per il Comune di Marzabotto che prevede un'unica sede farmaceutica da valersi per l'intero territorio comunale.

*Il Comune di Monte S. Pietro propone l'istituzione di una terza sede farmaceutica<sup>11</sup> da ubicarsi in frazione Montepastore. La delibera della Giunta Comunale<sup>12</sup> fa riferimento alla conformazione del territorio che si estende in direzione nord-sud per una lunghezza di oltre 17 chilometri. In particolare la frazione Montepastore si trova all'estremità sud del territorio ad una notevole distanza da presidi farmaceutici attualmente operanti sia del Comune di Monte San Pietro sia di Comuni limitrofi quali Savigno, Vergato e Marzabotto. Il Comune, a sostegno della richiesta, sottolinea la presenza di un numeroso nucleo di popolazione anziana residente nella frazione di Montepastore, località in cui è attivo un ambulatorio medico due volte la settimana, e precisa che la rete di trasporti pubblici nei fine settimana e nel periodo estivo, vede ridotto notevolmente il numero delle corse. Il Comune chiede pertanto l'ampliamento della pianta organica o, in alternativa l'autorizzazione all'apertura di un dispensario.*

La vigente Pianta organica del Comune di Monte San Pietro<sup>13</sup> comprende due sedi farmaceutiche, entrambe istituite sulla base del criterio demografico di cui all'art. 1 della legge 362/91. E' stata chiesta<sup>14</sup> all'Az. Usl di Bologna un'integrazione di istruttoria al fine di acquisire, fra l'altro, ulteriori informazioni di contesto<sup>15</sup> dell'area individuata nella proposta comunale di istituzione di una terza sede. La frazione di Montepastore conta al 31.12.2007 una popolazione residente di 838 persone, di cui oltre 200 al di sopra dei 60 anni e circa un centinaio di bambini minori di 10 anni. L'area individuata per l'istituzione della terza sede farmaceutica è molto vasta e caratterizzata dalla presenza di case sparse e collegamenti stradali oggettivamente disagiati. Al momento, la situazione complessiva delle farmacie del Comune di Monte San Pietro è in una fase transitoria che porterà all'assegnazione, da parte dell'Amministrazione provinciale, della seconda sede farmaceutica ad un farmacista

---

<sup>10</sup> criterio che può essere applicato, in via eccezionale, derogativa e restrittiva rispetto a quello demografico e mai in sua sostituzione

<sup>11</sup> in applicazione dell'art. 2 Legge 362/91, definito criterio della viabilità o della distanza

<sup>12</sup> n. 55 del 24.04.2008

<sup>13</sup> che al 31.12.2007 conta 10.946 persone residenti

<sup>14</sup> con nota in atti al Prot. 434158 del 20.10.2008

<sup>15</sup> di natura socio-economica e socio-sanitaria

privato<sup>16</sup>. Nel frattempo è operante un dispensario farmaceutico in frazione Monte San Giovanni al fine di garantire l'indispensabile assistenza farmaceutica agli abitanti della zona.

Tutto ciò premesso, verificata la contestuale situazione di transitorietà di cui sopra, dato atto che la farmacia espleta un ruolo di servizio pubblico negli interventi di tutela della salute e contemporaneamente attività di impresa, si propone<sup>17</sup> di verificare l'aderenza dell'assetto farmaceutico alle esigenze degli assistiti una volta avviata l'attività della nuova farmacia che sarà assegnata al vincitore del concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella provincia di Bologna. Inoltre la richiesta alternativa avanzata dal Comune di apertura di un dispensario farmaceutico non può essere accolta, stante l'attuale normativa che limita espressamente l'istituzione di dispensari farmaceutici in Comuni ove sia istituita una sede farmaceutica in pianta organica ma l'esercizio medesimo non risulti ancora aperto.

Si conferma la vigente Pianta Organica che prevede due sedi farmaceutiche per il Comune di Monte San Pietro

*Il Comune di San Giorgio di Piano propone l'istituzione di una nuova sede farmaceutica da ubicarsi nel centro storico della cittadina in aggiunta alla sede unica esistente. La popolazione residente al 13.12.2007 è di 7.761 abitanti. Allegata alla richiesta del Sindaco è presente una articolata relazione nella quale vengono esaminate, oltre all'obiettivo aumento della popolazione residente, numerose motivazioni di opportunità a sostegno della proposta stessa, quali, ad esempio, la prossima realizzazione di un complesso direzionale, che comprenderà uffici pubblici, privati ed un centro medico polivalente. A seguito di formale richiesta di integrazione dell'istruttoria<sup>18</sup>, il Comune propone<sup>19</sup> la suddivisione del territorio in due parti simili, secondo l'asse est-ovest. Il territorio della sede farmaceutica n. 1 può essere individuato nell'area nord dopo aver tracciato una linea immaginaria che colleghi via Pirotti con Via Marconi. Detta area comprende le frazioni di Cinquanta, Gherghenzano e parte del capoluogo, con una popolazione residente di circa 4.000 abitanti. Il territorio della nuova sede farmaceutica è pertanto individuato nella zona a sud della citata linea immaginaria e comprende la frazione di Stiatico e parte del capoluogo.*

Come rilevato dall'Az. Usl di Bologna in fase istruttoria, riconfermato dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, è accoglibile la proposta di istituzione di una nuova sede farmaceutica per il Comune di San Giorgio di Piano, in considerazione del fatto che è stato

---

<sup>16</sup> vedasi procedimento del concorso pubblico bandito con Atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e per la salute Prot. n. 161684 del 16.04.2008.

<sup>17</sup> in accordo con i pareri espressi dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99 in atti ai PG. 315710/2008 e 60807/2009

<sup>18</sup> di cui al Prot 434158 del 20.10.2008

<sup>19</sup> vedasi nota del Direttore d'Area del Comune di San Giorgio di Piano Prot. 16699 del 30.10.2008, trasmessa dall'Azienda Usl di Bologna con nota Prot 148211/19-01 dell'11.11.2008.

raggiunto e superato il numero di abitanti previsto dalla normativa per poter istituire una seconda sede farmaceutica<sup>20</sup>.

Si modifica pertanto, come di seguito riportato, la Pianta Organica del Comune di San Giorgio di Piano:

SEDE FARMACEUTICA N. 1 – PRIVATA – RURALE – UBICATA NEL CAPOLUOGO, avente la seguente sede territoriale:

LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE UNISCE LA VIA PEROTTI CON LA VIA MARCONI, INTERSEZIONI DELLA STESSA CON IL CONFINE COMUNALE, CONFINE COMUNALE A NORD DELLA LINEA MEDESIMA

SEDE FARMACEUTICA N. 2 – DI NUOVA ISTITUZIONE - RURALE – UBICATA NEL CAPOLUOGO, avente la seguente sede territoriale:

LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE UNISCE LA VIA PEROTTI CON LA VIA MARCONI, INTERSEZIONI DELLA STESSA CON IL CONFINE COMUNALE, CONFINE COMUNALE A SUD DELLA LINEA MEDESIMA

*Il Comune di Vergato ripropone, in continuità con le analoghe richieste espresse nel 2002, 2004 e 2006, l'istituzione della **terza sede farmaceutica**, da ubicarsi nel capoluogo, in deroga al criterio demografico previsto dall'art. 1 della legge 362/91, in quanto la popolazione residente al 31.12.2007 è di 7.603 abitanti ed attualmente il Comune è dotato di due sedi farmaceutiche<sup>21</sup>. Nella relazione allegata al provvedimento adottato dalla Giunta comunale si sottolinea l'esistenza di reali e concrete esigenze di assistenza farmaceutica anche da parte di persone non residenti, in ragione del fatto che negli ultimi anni Vergato si è fortemente sviluppato anche in relazione al ruolo di centro dotato di servizi pubblici di rango sovracomunale, in grado di accogliere cittadini dall'intera vallata. Inoltre, nel periodo estivo ed in occasione di festività, si riscontra un forte incremento di presenze turistiche che, data la "centralità" del Comune, gravitano sul territorio.*

Come rilevato dall'Az. Usl di Bologna in fase istruttoria, riconfermato dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, stante la valenza delle argomentazioni portate dal Comune di Vergato, non essendo tuttavia intervenuti elementi di novità sia rispetto all'analisi a suo tempo prodotta che alla normativa di riferimento<sup>22</sup>, non si ravvisano a tutt'oggi le condizioni per esprimere parere favorevole all'accoglimento della proposta.

Si conferma la vigente Pianta Organica che prevede due sedi farmaceutiche per il Comune di Vergato.

A seguito di integrazione di istruttoria<sup>23</sup>, verificate in merito le note<sup>24</sup> pervenute rispettivamente dai Comuni di Casalecchio di Reno in relazione alla sede farmaceutica n. 10

<sup>20</sup> ai sensi dell'art. 1 della Legge 362/91

<sup>21</sup> una nel capoluogo e l'altra nella frazione Tolè.

<sup>22</sup> artt. 1 e 2 della Legge 362/91

<sup>23</sup> di cui al PG. 130055 del 6.04.2009

<sup>24</sup> in atti ai PG. 181072/2009 e 234550/2009

ubicata in Località “San Biagio”<sup>25</sup> e dal Comune di Monteveglio in relazione alla sede unica istituita in funzione estesa a tutto il territorio<sup>26</sup>, si provvede alla variazione della classificazione di tali sedi farmaceutiche da rurali ad urbane<sup>27</sup>.

Per quanto attiene al territorio dell’ Az UsI di Imola<sup>28</sup> i Comuni dell’imolese che hanno confermato o non hanno formulato alcuna proposta in merito alla vigente Pianta Organica sono rispettivamente:

**Imola ,Borgo Tossignano, Dozza, Medicina, Mordano Castel del Rio, Castel S. Pietro Terme e Fontanelice.**

Per tali Comuni, riscontrato anche il concorde parere della Commissione provinciale ex art. 185 della L.R. 3/99<sup>29</sup>, la Provincia non apporta modifiche rispetto alla P.O. precedente in quanto l’assetto farmaceutico in tali zone può essere considerato aderente alle esigenze degli assistiti.

Il seguente Comune ha proposto l’istituzione di una nuova sede farmaceutica.

*Il Comune di Castel Guelfo, con una popolazione residente al 31.12.2007 pari a 3.972 abitanti, richiede, in continuità con la scorsa revisione, l’istituzione di una **nuova sede farmaceutica**, in applicazione del criterio derogatorio della distanza<sup>30</sup>, individuandone l’ubicazione in una piccolissima frazione al confine col comune di Castel S. Pietro denominata Poggio Piccolo. Tale frazione, come attestato dall’Amministrazione comunale, dista 6 Km dal capoluogo e da Castel S. Pietro Terme e 5 Km da Medicina, centri ove sono ubicate farmacie attive. La zona indicata è sede di attività industriali, numerosi esercizi commerciali e da un centro commerciale (Outlet di Castel Guelfo) che costituisce un punto di ritrovo per la popolazione proveniente anche in altri centri extra comunali. L’area individuata dal Comune per la realizzazione della nuova sede farmaceutica non possiede strutture sanitarie ed i residenti dichiarati dal Comune sono 635 .*

Come rilevato dall’Az. UsI di Imola in fase istruttoria, riconfermato dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, non si ravvisano a tutt’oggi le condizioni per esprimere parere favorevole all’accoglimento della proposta. Non sono infatti intervenuti elementi di novità rispetto all’analisi già prodotta in occasione della scorsa revisione e, alla luce della

---

<sup>25</sup> zona che alla data del 31.12.2007 non presenta più la necessaria discontinuità di abitati per essere ritenuta, ai sensi della citata Delibera regionale n. 318/2000, un agglomerato dotato di propria autonomia rispetto al centro abitato di Casalecchio di Reno.

<sup>26</sup> popolazione residente al 31.12.2007 n. 5.172 abitanti.

<sup>27</sup> L. 8 marzo 1968, n. 221. Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

<sup>28</sup> vedasi istruttoria in atti al PG. 256205 del 19/06/2008

<sup>29</sup> in atti al PG. 315710 del 30.07.2008

<sup>30</sup> Art. 2 Legge 362/91” Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari”

normativa di riferimento, non sussistono neppure particolari esigenze in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità del territorio.

Si conferma la vigente Pianta Organica per il Comune di Castel Guelfo che prevede un'unica sede farmaceutica da valersi per l'intero territorio comunale.

Si dà inoltre atto che le citate istruttorie delle Aziende Usl di Bologna e Imola hanno raccolto anche le richieste presentate dai Comuni di Bentivoglio e Casalfiumanese in relazione all'istituzione di dispensari farmaceutici.

***Il Comune di Bentivoglio** richiede, in continuità con gli anni passati, l'istituzione di un **dispensario farmaceutico** da ubicarsi in frazione San Marino di Bentivoglio, in quanto tale località, che vede la presenza di ambulatori medici, scuola materna ed elementare, centro diurno comunale ed il Museo della Civiltà Contadina che attira ogni anno molti visitatori, dista circa sette chilometri dal capoluogo dove è situata l'unica sede farmaceutica<sup>31</sup> ed il collegamento è garantito da un unico cavalcavia che nei mesi invernali presenta problemi di transitabilità.*

Come rilevato dall'Az. Usl di Bologna in fase istruttoria, riconfermato dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, la legge<sup>32</sup> limita espressamente l'istituzione di dispensari farmaceutici in Comuni, frazioni e centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove, pur essendo stata istituita una sede farmaceutica in pianta organica, l'esercizio non risulti ancora aperto. Pertanto, esaminati i dati demografici di riferimento<sup>33</sup>, non è al momento possibile istituire una seconda sede farmaceutica nel rispetto dei criteri previsti della Legge 362/91, e conseguentemente la proposta di istituzione di un dispensario farmaceutico non è accoglibile e si conferma, quindi, la vigente Pianta Organica per il Comune di Bentivoglio.

***Il Comune di Casalfiumanese**, con popolazione residente al 31.12.2007 pari a 3.353 abitanti e due sedi farmaceutiche, richiede – come già negli anni passati - **l'istituzione di un dispensario farmaceutico** da ubicarsi nella frazione San Martino in Pedriolo, riaffermando le motivazioni già prodotte in occasione delle scorse revisioni: la frazione registra un incremento demografico (al 31.12.2007 abitanti 753) con un costante sviluppo edificatorio, un'alta percentuale di popolazione anziana e un'ampia estensione geografica del territorio in questione.*

Come peraltro già enunciato nelle precedenti revisioni, tale richiesta trova ostacolo normativo nell'art. 1 della Legge 221/68, come modificato dall'art. 6 della Legge 362/91,

---

<sup>31</sup> la popolazione residente nel Comune al 31.12.2007 è di 4.904 abitanti (vedasi art. 1 della Legge 362/91).

<sup>32</sup> art. 1, c. 3, della legge 221/68

<sup>33</sup> la popolazione residente al 31.12.2007 nel Comune è di 4.904 abitanti ed è prevista in Pianta organica una unica sede rurale.



che consente l'istituzione di dispensari solo in caso di mancata apertura di una farmacia pubblica o privata già prevista in Pianta Organica. La frazione di S. Martino in Pedriolo si trova lungo la strada di fondovalle che collega Castel S. Pietro a Sassoleone, a circa 7 Km dalla prima località e a 22 dalla seconda e, pur esistendo un reale disagio legato alla sua ubicazione, non è applicabile l'ipotesi di istituire una nuova sede farmaceutica.

Conseguentemente la proposta di istituzione di un dispensario farmaceutico non è accoglibile e si conferma, quindi, la vigente Pianta Organica per il Comune di Casalfiumanese.

La Provincia ha inoltrato a tutti i Comuni del territorio raccomandata Prot. 539844 del 22.12.2008, richiedendo espressione formale di parere in merito alla proposta sopra descritta di revisione della Pianta Organica per l'anno 2008<sup>34</sup>, dando contestuale comunicazione ai destinatari che, in mancanza di parere espresso entro i termini, l'Amministrazione procede secondo l'istituto del silenzio assenso nell'iter amministrativo di approvazione della Pianta Organica delle Farmacie per l'anno 2008.

Sono acquisiti agli atti del fascicolo 15.2.5.2/1/2008 i parere favorevoli pervenuti dalla Commissione provinciale ex art. 185 della L.R. 3/99<sup>35</sup> e dai seguenti Comuni: Bazzano, Bologna, Borgo Tossignano, Camugnano, Castel Del Rio, Castel Maggiore, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Gaggio Marzabotto, Montano, Grizzana Morandi, Malalbergo, Medicina, Monterezeno, Monteveglio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Zola Predosa .

Sono inoltre pervenute le seguenti considerazioni.

Il Comune di Castel Guelfo<sup>36</sup> conferma le condizioni già descritte della frazione di Poggio Piccolo sia dal punto di vista dello sviluppo urbanistico che economico, nonché in relazione alla collocazione di altre sedi farmaceutiche in posizioni fortemente decentrate, e ribadisce la richiesta di istituzione di una seconda sede farmaceutica in applicazione del criterio topografico o della distanza .

La Provincia, supportata anche da quanto previsto al punto 2.2.2. "Criterio topografico o della distanza" della citata direttiva regionale n. 318/2000, non ravvisa che nella frazione Poggio Piccolo del Comune di Castel Guelfo sussistano particolari esigenze in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità che giustifichino l'applicazione del citato criterio<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3/99 tale parere, da rendere entro 90 gg. dalla richiesta, è obbligatorio ma non vincolante

<sup>35</sup> in atti al PG. 60807 DEL 13.02.2009

<sup>36</sup> con nota in atti al Prot. 29216 del 21/01/2009, quale espressione di parere – obbligatorio ma non vincolante – previsto all'art. . 185 della L.R. 3/99

<sup>37</sup> di cui all'art. 2 della Legge 362/91

Infatti, a norma di legge, tale criterio non può essere considerato sostitutivo del criterio demografico e deve essere applicato in via eccezionale, derogativa e restrittiva, laddove esista un gruppo permanente e non fluttuante di abitanti che, per difficoltà inerenti alla configurazione dei luoghi ed alla distribuzione delle vie che formano la rete stradale o per la distanza, non possano accedere con facilità ad una farmacia, anche se ubicata in altro Comune.

Riscontrato in merito il concorde parere della Commissione ex art. 185 della L.R. 3/99<sup>38</sup>, la Provincia di Bologna conferma la vigente Pianta organica per il Comune di Castel Guelfo (sede unica).

Il Comune di Castenaso, con atto della Giunta Comunale n. 30 del 3.03.2009<sup>39</sup>, esprime parere contrario alla proposta formulata dalla Provincia e ripropone l'istituzione di una quarta sede farmaceutica da collocarsi in località Stellina, valutandola indispensabile per completare i servizi a disposizione di una zona residenziale di forte espansione. Conferma i dati anagrafici al 31.12.2007 già indicati nella Delibera della Giunta comunale n. 51 del 22.04.2008.

La Provincia ribadisce che ai fini dell'applicazione del criterio demografico<sup>40</sup> per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica occorre fare riferimento alla popolazione residente (secondo dati ISTAT) al 31 dicembre dell'anno precedente la revisione, e pertanto per il Comune di Castenaso il dato anagrafico cui attenersi è di 13.982 abitanti. La norma più volte citata indica il rapporto farmacie/abitanti pari a 1 ogni 4000 (nei Comuni con più di 12.500 residenti). Il terzo comma del citato articolo dispone che la popolazione eccedente rispetto agli indicati parametri sia computata, ai fini dell'apertura di una nuova sede farmaceutica, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi. Pertanto 2000 abitanti "in eccesso"<sup>41</sup> costituiscono già una eccezione rispetto all'ordinaria soglia dei 4000 residenti, e pertanto non pare corretto un ulteriore abbassamento della soglia medesima. Si riscontra in merito anche l'intendimento di massima espresso dalla competente Commissione ex art. 185 L.R. 3/99<sup>42</sup> che, per i comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, propone di attendere il pieno raggiungimento del quorum di popolazione di cui al 2° comma dell'art. 1 della Legge 475/68, modificato dalla Legge 362/91. Tutto ciò premesso e considerato, la Provincia di Bologna conferma, in accordo con il parere della citata

---

<sup>38</sup> vedasi nota in atti al PG. 60807 del 13.02.2009.

<sup>39</sup> trasmessa con nota in atti al Prot. 102115 del 16.03.2009, quale espressione di parere – obbligatorio ma non vincolante – previsto all'art. 185 della L.R. 3/99

<sup>40</sup> di cui all'art. 1 della Legge 475/68 confermato dall'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362

<sup>41</sup> quale soglia minima di riferimento per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica

<sup>42</sup> vedasi verbali riunioni del 17.06, 08,07 e 22.07.2008 in atti al PG. 315710 del 30.07.2008

Commissione<sup>43</sup>, la Pianta organica del Comune di Castenaso che prevede tre sedi farmaceutiche.

Il Comune di Monte San Pietro con atto della Giunta Comunale n. 21 del 12.03.2009<sup>44</sup>, a seguito della proposta di revisione della Pianta Organica per l'anno 2008<sup>45</sup>, riconferma quanto già espresso con proprio atto n. 55 del 24.04.2008<sup>46</sup>.

La Provincia, non riscontrando elementi di novità rispetto alla proposta iniziale del Comune e verificato il parere concorde espresso dalla Commissione ex art. 185 della L.R. 3/99 con la citata nota in atti al PG. 60807/2009, ribadisce la volontà di verificare l'aderenza dell'assetto farmaceutico alle esigenze degli assistiti una volta avviata la nuova farmacia ubicata nella sede n. 2 del territorio e quindi conferma la Pianta Organica che prevede due sedi farmaceutiche per il Comune di Monte San Pietro.

Si dà infine atto che il Comune di Bentivoglio con Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 12.03.2009<sup>47</sup>, a seguito della proposta di revisione della Pianta Organica per l'anno 2008, riconferma la richiesta di istituzione di un dispensario farmaceutico, riconfermando quanto già espresso con Delibera n. 59 del 24.04. 2008.

In accordo con il parere espresso dalla competente Commissione provinciale si conferma che non sussistono le condizioni oggettive per l'istituzione di un dispensario farmaceutico da ubicarsi nella frazione San Marino di Bentivoglio. Si conferma quindi la Pianta Organica del Comune di Bentivoglio, che prevede un'unica sede farmaceutica per l'intero territorio comunale.

IL DIRIGENTE

D.ssa Anna Del Mugnaio

---

<sup>43</sup> vedasi nota in atti al PG. 60807 del 13.02.2009.

<sup>44</sup> trasmessa con nota in atti al Prot. 115273 del 26.03.2009, quale espressione di parere – obbligatorio ma non vincolante – previsto all'art. 185 della L.R. 3/99

<sup>45</sup> di cui alla citata nota PG. 539844 del 22.12.2008

<sup>46</sup> precisamente l'istituzione della terza sede farmaceutica da ubicarsi nella frazione di Monte Pastore

<sup>47</sup> in atti al PG. 113103 del 25.03.2009